



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 28 gennaio 2010 n. 17

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.15 del 21 gennaio 2010;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN
MARINO E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI E PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO, FIRMATO A KUALA LUMPUR IL 19 NOVEMBRE 2009**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmato a Kuala Lumpur il 19 novembre 2009 (Allegato A), a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2010/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO
E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI E PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
IL GOVERNO DELLA MALAYSIA**

DESIDEROSI di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

SOGGETTI

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali oggetto del presente Accordo sono:
 - (a) in Malaysia:
 - (i) l'imposta sul reddito; e
 - (ii) l'imposta sul reddito petrolifero;
(qui di seguito "imposta della Malaysia");
 - (b) a San Marino:

l'imposta generale sul reddito:

 - (i) delle persone fisiche;
 - (ii) delle persone giuridiche e delle imprese individuali;
(qui di seguito "imposta di San Marino").
4. Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
 - (a) il termine "Malaysia" comprende i territori della Federazione della Malaysia, le acque territoriali della Malaysia e il fondale marino e il sottosuolo delle acque territoriali, nonché lo spazio aereo sovrastante tali aree, e comprende qualsiasi spazio che si estende oltre i limiti delle acque territoriali della Malaysia, nonché il fondale marino e il sottosuolo di tale spazio, il quale è stato o può essere successivamente designato, ai sensi della legislazione della Malaysia e conformemente al diritto internazionale, come spazio sul quale la Malaysia esercita diritti sovrani o ha giurisdizione ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali, sia vive che non vive;
 - (b) il termine "San Marino" designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
 - (c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, la Malaysia o San Marino;
 - (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
 - (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
 - (f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
 - (g) il termine "nazionali" designa:
 - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato Contraente;
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
 - (h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente;

- (i) l'espressione "autorità competente" designa:
 - (i) nel caso della Malaysia, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; e
 - (ii) nel caso di San Marino, il Ministero delle Finanze.
- 2. Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica l'Accordo, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENZA

- 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato, ogni sua suddivisione politica o amministrativa, ente locale o ente di diritto pubblico.
- 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
 - (a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - (b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
 - (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
 - (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
- 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) un'officina;
 - e) un laboratorio, e
 - f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione, di montaggio o di assemblaggio costituisce "stabile organizzazione" solo se ha una durata superiore a sei mesi.
4. Si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente se svolge attività di supervisione in detto altro Stato per un periodo superiore a sei mesi in relazione ad un cantiere di costruzione, di montaggio o di assemblaggio situato in detto altro Stato.
5. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
 - (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
 - (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
 - (f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da (a) a (e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 7 - agisce in uno degli Stati per conto di un'impresa dell'altro Stato, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" nel primo Stato in relazione ad ogni attività intrapresa da detta persona per l'impresa, se tale persona:
 - (a) ha, e abitualmente esercita nel primo Stato il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, a meno che le attività di detta persona siano limitate alle attività citate al paragrafo 4 che, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero di tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo; o
 - (b) non ha tale potere, tuttavia detiene abitualmente nel primo Stato uno stock di beni o merci appartenenti all'impresa dal quale effettua regolarmente gli ordini per conto dell'impresa.
7. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
8. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni in oggetto sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto generale riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza con l'impresa di cui è una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Se le informazioni a disposizione dell'autorità competente non sono sufficienti per determinare gli utili da attribuire alla stabile organizzazione di un'impresa, quanto contenuto nel presente Articolo non reca pregiudizio all'applicazione delle leggi di tale Stato concernenti la determinazione del debito fiscale di una persona mediante l'esercizio del potere discrezionale o una stima da parte dell'autorità competente, a condizione che tali leggi vengano applicate, per quanto consentito dalle informazioni a disposizione dell'autorità competente, conformemente ai principi del presente Articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Il paragrafo 1 si applica altresì alla quota degli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato Contraente attraverso la partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché -
 - (a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
 - (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'opportuna rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili se detto altro Stato ritiene che la rettifica sia giustificata. Nel determinare tali rettifiche, si tiene debito conto delle altre disposizioni del presente Accordo e le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
 - (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
 - (b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo le leggi dello Stato di cui è residente la società che effettua la distribuzione.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 15 a seconda dei casi.
5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, il Governo di uno Stato Contraente è esente da imposta nell'altro Stato Contraente relativamente agli interessi derivati dal Governo di detto altro Stato.
4. Ai fini del paragrafo 3, il termine "Governo":
 - (a) nel caso della Malaysia indica il Governo della Malaysia e include:
 - (i) i governi degli stati;
 - (ii) gli enti locali;
 - (iii) gli enti di diritto pubblico;
 - (iv) la Banca Negara Malaysia; e
 - (v) la Banca di Export-Import della Malaysia Berhad (Banca EXIM);
 - (b) nel caso di San Marino indica il Governo della Repubblica di San Marino e include:
 - (i) i governi degli stati;
 - (ii) gli enti locali;
 - (iii) gli enti di diritto pubblico; e
 - (iv) la Banca Centrale di San Marino.
5. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non vengono considerate interessi ai fini del presente Articolo.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 15 a seconda dei casi.
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere assoggettati ad imposta anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni (know-how) concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente

mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 15 a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui è residente l'alienante.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

COMPENSI PER SERVIZI TECNICI

1. I compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali compensi per servizi tecnici possono essere assoggettati ad imposta anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei compensi per servizi tecnici è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei compensi per servizi tecnici.
3. Ai fini del presente Articolo l'espressione "compensi per servizi tecnici" designa i pagamenti di qualsiasi natura corrisposti ad una persona, diversa da un dipendente della persona che effettua i pagamenti, in relazione a servizi di natura tecnica, manageriale o di consulenza.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi per servizi tecnici, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i compensi per servizi tecnici, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei compensi per servizi tecnici si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 15 a seconda dei casi.
5. I compensi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore dei compensi per servizi tecnici, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei compensi per servizi tecnici, e tali compensi per servizi tecnici sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i compensi per servizi tecnici stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi per servizi tecnici pagati eccede, per qualsiasi ragione, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 15

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 14, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. In tal caso, i redditi possono essere

assoggettati ad imposta nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a tale base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 16

LAVORO DIPENDENTE

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere assoggettate ad imposizione in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
 - (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
 - (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
 - (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato Contraente possono essere assoggettate ad imposizione in detto Stato.

Articolo 17

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

Articolo 18

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo in tale qualità siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione può, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 15 e 16, essere assoggettata ad imposizione nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle remunerazioni o agli utili derivanti da attività svolte in uno Stato Contraente se il soggiorno in quello Stato è totalmente o prevalentemente finanziato con fondi pubblici dell'altro Stato Contraente, di una sua suddivisione politica, di un suo ente locale, ovvero di un suo ente di diritto pubblico. In tal caso, le remunerazioni o gli utili sono imponibili solamente nello Stato Contraente di cui l'artista o lo sportivo è un residente.

Articolo 19

PENSIONI E RENDITE

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni e rendite analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Il termine "rendita" indica una somma dichiarata pagata periodicamente ad intervalli di tempo dichiarati durante tutta la durata della vita o durante un periodo di tempo specificato o accertabile in dipendenza di un obbligo di effettuare i pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le pensioni ed altre remunerazioni analoghe pagate da uno Stato Contraente ai sensi delle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza sociale sono soggette ad imposizione unicamente in detto Stato.

Articolo 20

FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) Salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa, ovvero da un suo ente locale o di diritto pubblico ad una

persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione politica o amministrativa od ente locale o di diritto pubblico, sono imponibili soltanto in detto Stato.

- (b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
- 2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da un suo ente locale, ovvero da un suo ente di diritto pubblico, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, suddivisione politica, ovvero ente locale o di diritto pubblico, sono imponibili soltanto in detto Stato.
- (b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.
- 3. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano a salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività economica esercitata da uno degli Stati Contraenti, da una sua suddivisione politica o amministrativa, ovvero da un suo ente locale o di diritto pubblico.

Articolo 21

PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI

Un professore, un insegnante od un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, un collegio, una scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente è esente da imposta nel primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti da tale attività di insegnamento o ricerca.

Articolo 22

STUDENTI E APPRENDISTI

Una persona fisica residente di uno Stato Contraente immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato Contraente e temporaneamente presente nell'altro Stato unicamente:

- (a) in qualità di studente presso un'università, un collegio, una scuola o altro istituto di istruzione analogo riconosciuto in detto altro Stato;
- (b) in qualità di apprendista commerciale o tecnico; ovvero
- (c) in qualità di beneficiario di una borsa di studio, di un sussidio o di un premio principalmente per fini di studio, ricerca o formazione da parte del Governo di uno dei due Stati o di un'organizzazione scientifica, di istruzione, religiosa o caritatevole, ovvero ai sensi di un programma di assistenza tecnica al quale abbia aderito il Governo di uno dei due Stati,

è esente da imposta in detto altro Stato per quanto riguarda:

- (i) tutte le rimesse dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione, di studio, di ricerca o di formazione; e
- (ii) l'ammontare di tale borsa di studio, sussidio o premio.

Articolo 23

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 15, a seconda dei casi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo e che provengono dall'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta anche in detto altro Stato.

Articolo 24

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Fatta salva la legislazione della Malaysia concernente la concessione di una deduzione, dall'imposta della Malaysia, dell'imposta dovuta in qualsiasi altro paese diverso dalla Malaysia, l'imposta di San Marino dovuta ai sensi della legislazione di San Marino ed in conformità del presente Accordo da un residente della Malaysia sui redditi provenienti da San Marino è ammessa in deduzione dall'imposta della Malaysia dovuta su detti redditi. Nel caso in cui

detti redditi siano dividendi pagati da una società residente di San Marino ad una società residente della Malaysia e che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi, la deduzione tiene conto dell'imposta di San Marino dovuta da detta società sui suoi redditi con i quali vengono pagati i dividendi. Tuttavia, la deduzione non può eccedere la parte dell'imposta della Malaysia, così come calcolata prima della concessione della deduzione, relativa a tale elemento di reddito.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'espressione "imposta di San Marino dovuta" include l'imposta di San Marino che, ai sensi della legislazione di San Marino ed in conformità del presente Accordo, sarebbe stata dovuta su qualsiasi reddito proveniente da fonti situate a San Marino se i redditi non fossero stati tassati ad un'aliquota ridotta o esenti dall'imposta di San Marino conformemente alle disposizioni del presente Accordo e gli incentivi speciali ai sensi della legislazione di San Marino per la promozione dello sviluppo economico di San Marino che erano in vigore alla data della firma del presente Accordo, ovvero ogni altra disposizione che può essere successivamente introdotta a San Marino in deroga o in aggiunta a tale legislazione, così come convenuto dalle autorità competenti degli Stati Contraenti, sono di natura sostanzialmente analoga.
3. Fatta salva la legislazione di San Marino concernente la concessione di una deduzione, dall'imposta di San Marino, dell'imposta dovuta in qualsiasi altro paese diverso da San Marino, l'imposta della Malaysia dovuta ai sensi della legislazione della Malaysia ed in conformità del presente Accordo da un residente di San Marino sui redditi provenienti dalla Malaysia è ammessa in deduzione dall'imposta di San Marino dovuta su detti redditi. Nel caso in cui detti redditi siano dividendi pagati da una società residente della Malaysia ad una società residente di San Marino e che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi, la deduzione tiene conto dell'imposta della Malaysia dovuta da detta società sui suoi redditi con i quali vengono pagati i dividendi. Tuttavia, la deduzione non può eccedere la parte dell'imposta di San Marino, così come calcolata prima della concessione della deduzione, relativa a tale elemento di reddito.
4. Ai fini del paragrafo 3, l'espressione "imposta della Malaysia dovuta" include l'imposta della Malaysia che, ai sensi della legislazione della Malaysia ed in conformità del presente Accordo, sarebbe stata dovuta su qualsiasi reddito proveniente da fonti situate in Malaysia se i redditi non fossero stati tassati ad un'aliquota ridotta o esenti dall'imposta della Malaysia conformemente alle disposizioni del presente Accordo e gli incentivi speciali ai sensi della legislazione della Malaysia per la promozione dello sviluppo economico della Malaysia che erano in vigore alla data della firma del presente Accordo, ovvero ogni altra disposizione che può essere successivamente introdotta in Malaysia in deroga o in aggiunta a tale legislazione, così come convenuto dalle autorità competenti degli Stati Contraenti, sono di natura sostanzialmente analoga.

Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
4. Nel presente Articolo, il termine "imposizione" designa le imposte alle quali si applica il presente Accordo.

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme al presente Accordo.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. Esse potranno altresì

consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dal presente Accordo.

4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni che sono verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni del presente Accordo o all'amministrazione od attuazione delle leggi interne relative alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, o delle loro suddivisioni politiche o enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o della supervisione di quanto sopra. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
 - a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
 - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
 - c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà le proprie misure di raccolta delle informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche nel caso in cui detto altro Stato non necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella precedente frase è soggetto ai limiti imposti dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non saranno in nessun caso interpretate nel senso di consentire ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire dette informazioni per il semplice motivo che non ha interessi interni nei confronti di tali informazioni.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni per il semplice motivo che tali informazioni sono detenute da un istituto bancario, da altro istituto finanziario, da prestanome o soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria o perché riferite a quote di partecipazione in un soggetto.

Articolo 28

MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

Ciascuno Stato Contraente notifica all'altro, per via diplomatica attraverso uno scambio di note, l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalle proprie leggi per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima notifica e si applicherà -

(a) in Malaysia:

- (i) con riferimento all'imposta della Malaysia, diversa dall'imposta sul reddito petrolifero, all'imposta applicabile per ciascun anno di accertamento che inizia a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo è entrato in vigore; e
- (ii) con riferimento all'imposta sul reddito petrolifero, all'imposta applicabile per ciascun anno di accertamento che inizia a decorrere dal primo gennaio del secondo anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo è entrato in vigore.

(b) a San Marino:

- (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui il presente Accordo è entrato in vigore; e
- (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui il presente Accordo è entrato in vigore.

Articolo 30

DENUNCIA

Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo indefinito, tuttavia ciascuno Stato Contraente potrà denunciare il presente Accordo, per via diplomatica, dandone comunicazione scritta all'altro Stato Contraente entro il 30 giugno di ogni anno solare successivamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il presente Accordo è entrato in vigore. In tal caso, il presente Accordo cesserà di avere effetto:

(a) in Malaysia:

- (i) con riferimento all'imposta della Malaysia, diversa dall'imposta sul reddito petrolifero, sull'imposta applicabile per ciascun anno di accertamento che inizia a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia; e
- (ii) con riferimento all'imposta sul reddito petrolifero, sull'imposta applicabile per ciascun anno di accertamento che inizia a decorrere dal primo gennaio del secondo anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

(b) a San Marino:

- (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate a partire dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia; e
- (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in duplice esemplare a *Kuala Lumpur*, il *19 novembre 2009*, nelle lingue italiana, malese e inglese, tutti tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione e applicazione del presente Accordo, prevale il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica di San Marino



Per il Governo della Malaysia

